

FINE VITA

Il Servizio sanitario indotto a dare la morte senza un fondamento legale; un atto amministrativo in una materia penale privo della "copertura" di una legge; procedura non trasparente: tutti i dubbi del provvedimento



Canale Vita
www.avvenire.it/vita

Per accedere
si inquadra il Qr-Code



Suicidio assistito, "istruzioni" errate

PAOLO CAVANA
Nei giorni scorsi la giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato un documento, denominato "Istruzioni tecnico-operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 e delle modalità per la sua applicazione", inviato a tutte le Aziende sanitarie della regione, con il quale viene introdotta una regolamentazione di natura amministrativa del cosiddetto "suicidio medicalmente assistito", senza cioè dover ricorrere alla via legislativa, evitando con ciò di esporre la maggioranza consiliare a divisioni interne.

Nel merito il documento della giunta recepisce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge dell'Associazione Coscioni, in discussione nell'assemblea regionale. Infatti essa fa propria sia la tesi controversa della competenza delle singole Regioni ad affrontare una materia così delicata, che coinvolge l'esercizio di diritti fondamentali, sia quella del "suicidio medicalmente assistito" (Sma) come nuova prestazione sanitaria offerta dal Servizio sanitario nazionale sulla base di un asserito esigibile "diritto di congedarsi dalla vita", andando però ben oltre e anzi distorcendo il contenuto della pronuncia della Corte costituzionale.

Quest'ultima infatti, oltre a ribadire che il nostro ordinamento tutela il diritto alla vita e non un preteso "diritto a morire", ha precisato che la ristretta area di non punibilità dell'"aiuto al suicidio" (art. 580 Codice penale), da essa individuata sulla base di precise e rigorose condizioni, non può comportare alcuna partecipazione alla formazione del proposito suicidario (istigazione al suicidio, art. 580 Codice penale) né alla sua attuazione concreta (omicidio del consenziente, art. 579 Codice penale) anche da parte del Ssn, cui spetta solo un compito di "verifica" circa l'esistenza delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio prestato da terzi e «le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze». In sostanza la Corte non ha introdotto una nuova prestazione o procedura del Ssn denominata "suicidio medicalmente assistito", termine che non a caso la sentenza non usa mai.

Per contro questo è l'oggetto della proposta di legge presentata in Regione e delle pedissequi "Istruzioni tecnico-operative" della giunta, che con il termine "suicidio medicalmente assistito" configurano invece un vero e proprio percorso per l'eutanasia attiva consensuale, sia pure delimitata dalle rigorose condizioni dettate dalla Corte, come prestazione da erogarsi da parte del Ssn, andando ben oltre quanto af-

fermato dalla Corte nella sua sentenza, ove non si parla mai di nuovi protocolli medici o di prestazioni sanitarie, se non di quelle relative alle terapie del dolore e alle cure palliative, le sole previste dalla legge in questi casi (legge n. 38 del 2010). Tanto meno si accenna nella sentenza alla questione di eventuali oneri economici a carico del Ssn, che come tali dovrebbero essere autorizzati dal legislatore.

La Corte ha precisato inoltre che a tale compito di verifica nessun medico è obbligato, valendo al riguardo l'obiezione di coscienza, a ulteriore conferma che l'accesso all'area di non punibilità dell'"aiuto al suicidio", nella circoscritta ipotesi ammessa dalla Corte, non è in alcun modo oggetto di un diritto tutelato dall'ordinamento, ossia di una situazione soggettiva che possa essere fatta valere erga omnes come pretesa a un *facere* giuridicamente dovuto da parte di terzi, in particolare il Ssn, ma solo un comportamento penalmente lecito per il terzo che intendesse spontaneamente assumerlo.

In sostanza, in base alla legislazione vigente la sola prestazione sanitaria che il Ssn è tenuto a erogare in questi casi, peraltro assai ra-

ri, è l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, da assicurarsi peraltro a tutti, non certo quello di agevolare il suicidio del paziente, di cui deve solo verificare l'esistenza delle condizioni di non punibilità dell'eventuale aiuto prestato da terzi, che nella fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale consistette nel trasporto in auto della paziente in Svizzera, dove le fu praticato il suicidio assistito.

È questo un punto assai delicato in quanto le cure palliative e le terapie del dolore, come pure un'adeguata formazione in tal senso del personale medico, se pure già previste dalla legge nazionale (legge n. 38/2010), stentano ancora a essere assicurate in moltissime strutture del Ssn a livello regionale. Questa è la vera priorità per assicurare un percorso di fine vita con-

forme alla dignità di ogni persona umana, non quello di agevolare l'accesso ad un preteso "suicidio medicalmente assistito", che rischia anzi di disincentivare l'offerta di terapie del dolore, come precisato anche dalla Corte. Solo in questo modo potrà essere garantita a ogni paziente una scelta davvero libera e consapevole, che potrà includere, a fronte di sofferenze divenute per lui intollerabili, anche il rifiuto o la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale con la possibile applicazione contestuale di adeguate terapie del dolore, compresa la sedazione profonda.

Quanto alla scelta della giunta regionale di affrontare simili tematiche con una regolamentazione di natura amministrativa, sottratta al pubblico dibattito, mi sembra che esprima un approccio paternalista e dirigista incompatibile con i principi di democrazia e pluralismo che ispirano il nostro ordinamento e una visione quanto meno riduttiva del diritto alla vita e del valore della dignità umana. Drammatiche situazioni di vita e di

sofferenza, individuali e spesso familiari, vengono banalizzate al punto da ridurle a mere questioni burocratiche da risolversi entro termini brevi prefissati dall'amministrazione sanitaria, previa compilazione di moduli prestampati, quasi si trattasse della richiesta di semplici esami diagnostici.


Da ultimo mi pare che un simile provvedimento, privo di natura legislativa, non fornisca alcuna copertura, sul piano penale e civile, per eventuali responsabilità del singolo operatore sanitario derivanti da atti e comportamenti da lui concretamente assunti in conformità a esso. Infatti i giudici, in uno Stato di diritto come il nostro, sono tenuti ad applicare (solo) la legge, potendo disapplicare eventuali atti amministrativi ritenuti illegittimi, tanto più in materia penale, ove vige il principio di riserva assoluta di legge.

In sostanza il singolo operatore o direttore sanitario che intendesse seguire le Istruzioni tecnico-operative regionali, incidenti in materia presidiata da norme penali, potrebbe essere chiamato a rispondere in proprio, ossia personalmente, davanti al giudice di eventuali comportamenti ritenuti penalmente e/o civilmente illeciti, senza potersi disculpate appellandosi a esse, potendo ciò mettere in discussione la stessa copertura assicurativa per eventuali danni prodotti a terzi. Si tratta quindi, a mio parere, di un provvedimento non solo azzardato sul piano politico e amministrativo, ove realizza un'evidente forzatura, e verosimilmente illegittimo sul piano formale, in quanto basato su un eccesso di potere da parte della Regione, ma anche incauto sul piano giuridico, in quanto rischia di esporre il personale medico e l'apparato sanitario regionale a responsabilità civili e penali per atti e comportamenti assunti in conformità ad esso.

Università Lumsa, Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché le linee guida regionali dell'Emilia-Romagna non sono la soluzione corretta alla questione aperta dalla Corte costituzionale

La giunta dell'Emilia Romagna ha emanato il 9 febbraio «Istruzioni tecnico-operative» per il suicidio assistito che stanno facendo discutere



OGNI MERCOLEDÌ GRATIS VIA EMAIL

Iscrivetevi alla nuova newsletter di "è vita"

La profonda eco del monologo a Sanremo del compositore Giovanni Allevi tra i malati come lui di meloma multiplo e tra chi li cura e il grande pellegrinaggio italiano Unitalsi a Lourdes per l'11 febbraio: sono i due contenuti inediti della prima newsletter di "è vita", inviata ieri ai tanti già iscritti, gratis. Nell'edizione di debutto anche le



interviste al ministro della Salute Schillaci per la Giornata del malato e al cardinale Menichelli per i 40 anni della "Salvifici doloris" di papa Wojtyła e un'analisi della legge 40 a vent'anni dal varo. Mercoledì prossimo il secondo numero: per iscriversi basta inquadrare il QrCode qui accanto.



NEL BILANCIO A VENT'ANNI DALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 40 EMERGE LA DISTORSIONE INTRODotta IN SEDE GIUDIZIARIA

Così la fecondazione eterologa sta manipolando la genitorialità

VITTORIO POSSENTI
È appena trascorso il ventesimo anniversario della approvazione in Parlamento della legge 40 (10 febbraio 2004). Come è noto, essa, dopo aver superato la prova di un referendum abrogativo fallito (2005), è andata incontro a una serie di interventi molto incisivi della nostra Corte costituzionale. Il più radicale fu espresso nella sentenza n. 162 del 2014, che ne stravolgeva l'impianto attraverso l'introduzione della fecondazione eterologa, e senza sottovalutare un'altra sentenza che consentiva di produrre numerosi embrioni, scegliendo poi quelli da impiantare nell'utero. Importante è considerare il procedimento argomentativo con cui la Corte arrivò alla decisione che, a quanto pare, fu assunta a larga maggioranza. La Corte, chiamando in causa la coppia sterile, stabilì che «la determinazione della coppia di avere o meno un figlio [...] non può che essere incoercibile [...]», di modo che l'uguaglianza della patologia tra

coppie omologhe ed eterologhe è sufficiente a oltrepassare il divieto di eterologa, nonostante le ben diverse situazioni di fatto». Secondo la Corte la procreazione medicalmente assistita (Pma) è il *genus* che ospita dentro di sé le due *species* della Pma omologa e della Pma eterologa. Non pochi, anche tra coloro che non erano ostili alla sentenza, ne osservarono la fragilità e il carattere meramente estrinseco dell'argomento. A mio parere essa risultò più politica che giuridica, e mal costruita anche sul piano fenomenologico. Il "fornitore" e la sua responsabilità sono taciuti, come se l'atto di fornire un gamete fosse irrilevante e non invece centrale nell'intero processo; né si considera il diritto del concepito di essere informato sulla sua origine. La Corte, cercando un bilanciamento degli interessi in gioco, non poteva che approdare alla decisione assunta, in quanto in premessa era stato introdotto il diritto incoercibile di avere un figlio. La sentenza aggiunge che alla Pma di tipo eterologo potevano ricorrere solo coppie di sesso diverso. Per le convivenze omosessuali, per le quali la

sentenza esprime un divieto, l'ostacolo è di fatto superato mediante l'eterologa effettuata all'estero e/o con la maternità surrogata. La filiazione non è però un fatto tecnico-produttivo ma essenzialmente relazionale tra il genitore reale e il figlio, che non si può ricondurre solo all'autodeterminazione volontaria dell'adulto. Rimane perciò ai margini che nella fecondazione eterologa la figura stessa della genitorialità è viziata sia per l'irresponsabilità del fornitore e per l'atteggiamento soggettivo dei "genitori", sia per il disappunto del figlio eterologo che si vede preclusa la verità sulla propria origine. Nell'insieme il pensiero tecnico prevale su tutto il resto (quello che per il pensiero tecnico è un fornitore per il pensiero reale è un padre o una madre). L'istanza tecnica passa sopra le differenze reali, in accordo con il suo carattere in cui tutto diviene funzionale e intercambiabile. La tecnica conosce le regole del *proditore* e non le norme dell'*agire*. Solo da un punto di vista esclusivamente tecnico l'eterologa è una *species* della Pma, non certo da un punto di vista reale, per la differenza esistenziale invalicabile tra le due situazioni. Come è stato osservato più volte e recentemente anche da Avve-

nire, il "mercato della vita" sta tornando: commercio senza limiti dei gameti, fecondazione incontrollata da parte di ogni tipo di coppia, utero in affitto, "famiglie" plurigenitoriali o monogenitoriali, fine dei legami familiari come li abbiamo conosciuti, aumento della distruzione degli embrioni umani, incremento degli interventi eugenetici. A ciò si aggiunge la *Crescente infertilità delle coppie* che prosegue da decenni, e che merita attenzione e terapie specifiche, sinora mancate. I nostri figli nasceranno sempre di più in provetta? Il divieto di maternità surrogata (o utero in affitto), che il nostro Parlamento dovrebbe approvare come reato, è certo qualcosa da fare, tuttavia non sana il *vulnus* della Pma eterologa, in cui genitore biologico e genitore sociale differiscono. A mio avviso non dobbiamo arrenderci, ma operare perché in futuro la Corte possa rivedere il suo giudizio sul "diritto al figlio", comunque ottenuto. Una parola merita il ricorso sempre più ampio nel dibattito pubblico e nell'attività legislativa al criterio di non-discriminazione, spesso sotto la spinta dell'opinione pub-

blica prevalente in un certo momento, a sua volta convenientemente formata dal sistema dei media. Eppure tale criterio è violato quando si nega il carattere di essere umano a una determinata categoria di soggetti: nei loro confronti si opera la discriminazione più radicale fra tutte, poiché si nega loro la dignità umana. Si ponga mente alla selezione eugenetica degli embrioni, evento in cui tra soggetti di pari dignità si procede ad accoglierne alcuni e a rifiutarne altri. Non c'è violazione più palese del criterio di non-discriminazione. Su questo aspetto la Corte ha dichiarato l'esclusione della Pma eterologa a fini eugenetici. Il problema non è però chiuso. L'incoercibile "diritto al figlio" renderà più arduo opporsi alla potente spinta verso il riconoscimento di un nuovo "diritto", quello a un "figlio geneticamente sano". Ma se il diritto alla vita dell'embrione è senza condizioni, come può dipendere dal sesso o meno di una qualità determinata quale la salute? Fondamentale resta perciò la ricerca per guarire i difetti genetici.

Il pensiero tecnico ha prevalso su quello relazionale. E per il bambino vince la produzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sintomi di felicità

Alleggeriamoci per poter viaggiare con l'essenziale



MARCO VOLERI

«La perfezione è raggiunta non quando non c'è più niente da aggiungere, ma quando non c'è più niente da togliere» (Antoine De Saint Exupéry).

Arriva un momento nella vita in cui è utile saper togliere anziché aggiungere. Un po' come fa Luigi, giardiniere esperto che, per far fiorire i suoi fiori sa quali erbacce estirpare. Togliere non è sempre un atto di privazione, ma a volte una selezione attenta di ciò che davvero contribuisce al nostro benessere. Arriva un momento in cui, dopo aver passato anni a mangiare patatine o un salame gustoso, hai voglia di togliere. La privazione volontaria di alcuni cibi - nel mio caso - me li fa apprezzare quando, dopo tanto tempo, ho l'occasione di riassaporarli. Qualche giorno fa ho aperto l'armadio e ho notato molti vestiti che non metto praticamente mai. Che senso ha tenere nell'armadio quella giacca comprata anni fa e messa una volta sola? So che non la metterò, semplicemente perché sono cambiato, insieme ai miei gusti. Eliminare vestiti che non ci sentiamo più di indossare è come liberarsi di un vecchio peso, aprendo spazio per l'autenticità e la comodità. Vogliamo parlare delle cianfrusaglie dimenticate nei cassetti per anni? A volte è doloroso aprirli, i cassetti. Eppure, alleggerirli può corrispondere a liberare la mente da ciò che è superfluo. Il vero atto di coraggio è togliere il cuore da luoghi privi di amore. Chiudere la porta a relazioni tossiche o passate e concentrarsi su quelle che nutrono l'anima. Togliere lo sguardo da chi ha ferito è una forma di auto-preservazione, un modo per dirigere la propria attenzione verso la bellezza che ancora ci circonda. E, ancora: il passato. Toglierli il potere - a volte negativo, spesso malinconico - è un atto di liberazione, permette al presente di brillare. Aggiungere nella nostra vita è molto semplice, quasi automatico, a volte ossessivo. Compriamo azioni quotidiane senza rendercene conto. E così il quotidiano diventa come la borsa di Mary Poppins, che non prevede fine. Come tutte le borse piene di cose, però, nel momento in cui cerchi le chiavi per entrare in casa, rovistando nervosamente, dentro troverai di tutto tranne quelle. Credo che la vera ricchezza non sia nell'accumulare senza fine ma nel saper discernere, nel togliere ciò che non serve più, per fare spazio a ciò che davvero conta. Questo atto elegante di semplificazione può essere la chiave per una vita più leggera, autentica e piena di significato. La perfezione, dunque, potrebbe risiedere nel togliere anziché aggiungere. Questo non si limita alla materialità ma si estende a emozioni, pensieri e aspettative che spesso affollano la nostra vita. Il vero "troppo" da eliminare potrebbe essere l'eccesso di perfezionismo che ci trattiene, impedendoci di esprimerci liberamente. Eppure, la consapevolezza di ciò che serve parte dall'interno, non da uno svuotamento casuale di armadi. Liberarsi da doveri autoimposti, pensieri limitanti e aspettative irrealistiche ci avvicina alla perfezione. La vera ricchezza, quindi, potrebbe risiedere nel discernimento, nel togliere ciò che appesantisce anziché nell'incessante aggiungere. La perfezione potrebbe essere smettere di cercare la perfezione e abbracciare la vita con autenticità e leggerezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA